



	<p>Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VII - Ambito Territoriale Provincia di Frosinone CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 8^ C.P.I.A. PROVINCIA FROSINONE Via Pietro Mascagni, 14 – 03100 Frosinone Sedi Associate: ANAGNI – CASSINO – PONTECORVO - SORA Tel.: (Presidenza) 0775/265.6934-6931 – (DSGA) 0775/265.6929 – (Uffici) 0775/265.6928-6930-6933 PEO: frmm466008@istruzione.it - PEC: frmm466008@pec.istruzione.it Codice Meccanografico: FRMM466008 – C.F.: 92073310606 Sito web: www.centroprovincialeistruzioneadultifrosinone.edu.it/</p>
---	--

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

DELIBERATO IN COLLEGIO DOCENTI SEDUTA DEL 15/12/2025

DELIBERATO IN CONSIGLIO DI ISTITUTO SEDUTA DEL 16/12/2025

Premessa

Il Collegio dei Docenti è un organo collegiale definito dal D. Lgs. n. 297/1994; compiti e funzioni sono declinati nel Testo Unico, nel DPR n. 275/1999, nel DPR n. 263/2012, nella l. n. 107/2015 e nei CCNL del comparto e area Istruzione e Ricerca.

TITOLO I – COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1 – Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto alla data della riunione.

Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti realizza le finalità dell'Istituzione scolastica, attraverso la progettazione didattico- educativa e formativo-orientativa.

Le competenze del Collegio dei Docenti, esercitate anche attraverso le sue articolazioni, sono di seguito elencate:

- elabora il Piano dell'Offerta Formativa;
- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto;
- definisce annualmente la programmazione educativo-didattica, favorendo il coordinamento interdisciplinare, anche al fine di adeguarla agli specifici contesti;
- individua le aree di attribuzione delle funzioni strumentali al P.T.O.F. con le caratteristiche specifiche di ciascuna area;
- formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli studenti (trimestri/quadrimestri);
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'eventuale adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe/team;
- promuove iniziative di formazione, aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto;
- elegge al proprio interno parte dei docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma e attua le iniziative per il sostegno/inclusione degli studenti BES;
- delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività extrascolastiche finalizzate all'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto;
- propone al consiglio di Istituto gli adattamenti al calendario scolastico regionale.

Art. 3 – Articolazione

Il Collegio dei Docenti, al fine di sviluppare modalità operative condivise e funzionali, si articola in gruppi di lavoro composti da:

- staff del Dirigente Scolastico (Primo e Secondo Collaboratore, Referenti Sede);
- Dipartimenti disciplinari;
- GLI;
- NIV;
- funzioni strumentali;
- commissioni;
- referenti di progetto.

Art. 4 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico; in caso di assenza il Dirigente Scolastico può delegare con apposito provvedimento il Primo Collaboratore. Il Presidente coordina e promuove l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, adottando ogni opportuna iniziativa e provvedimento. Assicura l'effettiva trattazione dei punti all'ordine del giorno e il rispetto della libertà di espressione. In caso di irregolarità nello svolgimento della seduta, il Presidente può disporre la momentanea sospensione dei lavori e, ove insufficiente al ripristino della regolarità, aggiornare la seduta a nuova data. Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente del Collegio, convoca le riunioni e formula l'ordine del giorno.

Inoltre

- comunica ad inizio d'anno scolastico la nomina dei collaboratori;
- predisporre il Piano annuale delle Attività e degli impegni collegiali, funzionale all'attuazione del P.T.O.F., da sottoporre all'approvazione del Collegio;
- garantisce la realizzazione delle attività del piano, nell'esercizio dei compiti e delle sue funzioni;
- cura l'ordinato svolgimento dei lavori, dà la parola e modera la discussione;
- stabilisce e regola la sequenza delle votazioni.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Art. 5 – Convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce come collegio unico di Istituto secondo il calendario annuale proposto dal Dirigente Scolastico e inserito nel Piano Annuale delle Attività. Viene convocato dal Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 5 giorni ed un ordine del giorno definito. Ulteriori integrazioni all'ordine del giorno sono possibili per motivi di oggettiva urgenza e fino al giorno precedente la seduta, previa comunicazione, su iniziativa del Dirigente Scolastico o di un terzo dei suoi componenti.

Il Collegio dei Docenti può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti o nel caso in cui il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. Le sedute si svolgeranno di norma in presenza; verranno accolti gli aggiornamenti MIM sulla possibilità di riunioni deliberanti online.

Art. 6 – Ordine del giorno

L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente Scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'o.d.g. di precedenti collegi. L'o.d.g. può essere integrato entro il giorno precedente alla seduta, in caso di necessità, su iniziativa del Dirigente Scolastico o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 7 – Verbalizzazione delle sedute

Le sedute del Collegio dei Docenti vengono verbalizzate di norma da uno dei Collaboratori del Dirigente, che assume la qualifica di Segretario del Collegio; in caso di assenza del Segretario, si designa ad avvio seduta il sostituto. Il verbale deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione. La verbalizzazione delle sedute deve essere chiara, essenziale, significativa. Gli interventi che si richiede vengano verbalizzati integralmente devono essere dettati seduta stante al Segretario del Collegio. Prima della seduta successiva, entro 5 giorni, il verbale sarà inviato di norma via mail a tutti i docenti. Il primo punto dell'o.d.g. della seduta sarà costituito dall'approvazione del verbale della seduta precedente, che non sarà riletto, se già portato a conoscenza dei docenti nelle modalità descritte. Ai fini della disamina delle stesse, le eventuali richieste di variazione del verbale devono essere presentate entro il secondo giorno antecedente la seduta; qualora risultassero in linea con gli interventi effettuati sui punti trattati, verranno accolte per la definitiva approvazione. Ogni verbale viene sottoscritto dal Segretario del Collegio e dal Dirigente Scolastico e conservato nell'apposito registro dei verbali nonché inserite nel RE, nell'apposita area riservata al personale docente.

Art. 8 – Validità delle sedute

La seduta del Collegio dei Docenti è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. La partecipazione al Collegio è obbligo di servizio.

Art. 9 – Lavori delle sedute

Sugli argomenti previsti tra le varie ed eventuali non è possibile deliberare; nel punto comunicazioni del Dirigente Scolastico, la delibera è possibile qualora vi sia il consenso unanime dei presenti. Tutti i docenti hanno diritto di parola sugli argomenti compresi nell'ordine del giorno. La parola viene concessa dal Dirigente Scolastico, seguendo l'ordine delle richieste di intervento. Gli interventi devono in ogni caso consentire il rispetto dell'orario di conclusione della seduta stabilito nella convocazione. Pertanto il Dirigente Scolastico, per consentire la più ampia partecipazione e nello stesso tempo garantire la conclusione nell'orario stabilito, modererà l'incontro gestendo i tempi di intervento. In caso di sfioramento dei tempi stabiliti a seguito del protrarsi dei lavori, si aggiornerà la seduta del Collegio.

Art. 10– Votazione

Tutti i componenti del Collegio dei Docenti sono tenuti ad esprimere il proprio parere con il voto. Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne quando il voto riguarda "questione di persone" (art. 37 del D.Lgs. n. 297/1994).

Una proposta di delibera è approvata:

- se votata all'unanimità;
- se votata a maggioranza.

Il voto degli astenuti non ha valore ai fini della determinazione della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Svolgimento del dibattito collegiale

Il Presidente mette in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno, riconosce il diritto di intervento e di replica, chiude la discussione al termine degli interventi e apre le operazioni di voto. Nella discussione ogni docente interessato può effettuare brevi interventi, specificando se trattasi di richieste di chiarimenti, di proposte in rettifica o di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle richieste di intervento. Non è consentito interrompere l'oratore, spetta tuttavia al Presidente farlo per ricondurre la discussione entro i limiti dell'argomento in esame. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto. Una volta concluso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

Art. 12– Modalità di votazione

Il *quorum deliberativo* per la validità della votazione è costituito dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Gli astenuti e i voti nulli non rientrano nel computo del quorum deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne nei casi in cui riguardino persone fisiche. In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza dei voti.

Art. 13 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del Collegio sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto.

Art. 14 – Sospensione o aggiornamento della seduta

Nel caso del protrarsi della seduta per più di 30 minuti oltre l'orario previsto, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.

In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g. In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'o.d.g.

Art. 15 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto il verbale a cura del Segretario verbalizzante, designato dal Dirigente Scolastico. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti giustificati o meno. In esso sono registrati anche i docenti eventualmente assentatisi durante la riunione. Sono riportate le proposte e gli interventi e sono contenute le deliberazioni. La redazione del verbale ha un carattere sintetico. Il verbale è sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal Segretario. Le deliberazioni del Collegio devono indicare l'oggetto, la premessa, il dispositivo, che rappresenta la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi della deliberazione stessa e l'esito della votazione. La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della seduta e l'approvazione può essere rimandata anche alla successiva seduta.

Art. 16 – Norme finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione degli OO.CC., e resterà in vigore sino ad eventuale revisione. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di riferimento.